

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1421

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro della difesa

(FABBRI)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

(V. Stampato Camera n. 2731)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1993*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per
l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e
per la copertura di posti vacanti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1993, N. 163

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.

1-bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria-

ria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente Agente scelto Assistente Assistente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.343	2.934	35.277	33.901	2.934	36.835
	V. Sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente capo	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
Sovrintendenti	V. Ispettore Ispettore Ispettore capo	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
		290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
Ispettori		435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
	TOTALE ...	34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.147	3.315	41.462	39.705	3.315	43.020

Decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1993. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento, con procedura accelerata, dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di 1.000 unità, nonché alla copertura, con la medesima procedura, dei posti disponibili per il personale maschile nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1993.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria e per la copertura di posti vacanti**

Articolo 1.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; **nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.**

Articolo 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso di **formazione** previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata di mesi tre e può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate **dello Stato** e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 4.

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

Identico.

2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede **all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria».**

Articolo 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, **ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.**

Articolo 4.

1. **Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli**

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.

1-bis.I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.

2. Identico.

Art. 4-bis.

1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - MANCINO - FABBRI
- BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.443	2.834	35.277	34.001	2.834	36.835
	Assistente scelto												
Sovrintendenti	V. Sovrintendente	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
	Sovrintendente Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V. Ispettore	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
	Ispettore	290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
	Ispettore capo	435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
TOTALE ...		34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.247	3.215	41.462	39.805	3.215	43.020

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.343	2.934	35.277	33.901	2.934	36.835
	Assistente scelto												
Sovrintendenti	V. Sovrintendente	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
	Sovrintendente												
	Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V. Ispettore	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
	Ispettore	290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
	Ispettore capo	435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
	TOTALE ...	34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.147	3.315	41.462	39.705	3.315	43.020

